



Roma, 2 aprile 2026

Ai Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
*Loro Sedi*

## **CIRCOLARE N° 38**

**Oggetto: Trattamento fiscale premi ex art. 36, comma 6-quater, D. Lgs. n. 36/2021**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 11-2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 11 – 2026

#### **Oggetto: Trattamento fiscale premi ex art. 36, comma 6-quater, D. Lgs. n. 36/2021**

A parziale modifica della Circolare LND n. 37 del 30 marzo 2026, concernente l'art. 9 del D. L. n. 38 del 27 marzo 2026, si riportano le disposizioni relative al trattamento fiscale delle somme versate, ex art. 36, comma 6-*quater*, del D. Lgs. n. 36/2021, ai tesserati in qualità atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premi per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte del CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che, ai sensi dello stesso comma 6-*quater - aggiunto dall'art. 24, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 163/2022* - sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, secondo comma, del DPR n. 600/1973 e, pertanto, sono assoggettate a ritenuta alla fonte.

Con l'art. 14, comma 2-*quater*, del D. L. 30 dicembre 2023, n. 213 – “Milleproroghe 2023” – convertito dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18, è stato stabilito che sulle somme di cui all'art. 36, comma 6-*quater*, del D. Lgs. n. 36/2021, **versate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D. L. n. 213/2023 (29 febbraio 2024) al 31 dicembre 2024, non si applicano** le ritenute alla fonte previste dall'art. 30, secondo comma, del DPR n. 600/1973, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto **non supera l'importo di 300,00 euro**; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente a ritenuta alla fonte.

La norma introdotta con l'art. 14, comma 2-*quater*, del D. L. n. n. 213/2023, pertanto, ha previsto, rispetto alla disposizione del comma 6-*quater*, dell'art. 36 del D. Lgs. n. 36/2021, una limitazione temporale all'erogazione dei premi in argomento, stabilendone **l'esenzione dalla ritenuta soltanto per quelli versati dal 29 febbraio 2024 al 31 dicembre 2024.**

Con il D. Lgs. n. 33 del 24 marzo 2025, recante il TUVR – Testo Unico Versamenti e Riscossione – la cui entrata in vigore era prevista per il 1° gennaio 2026, è stato disposto, **all'art. 45, comma 9**, che sulle somme di cui all'art. 36, comma 6-*quater*, del D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, **versate** agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive **dalla data del 29 febbraio 2024**, non si applica la ritenuta alla fonte prevista dal comma 2 (*dello stesso art. 45 -20%*) se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300,00 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente a ritenuta.

La disposizione, **in vigore dal 1° gennaio 2026**, in sostanza esonerava dalla ritenuta i premi in argomento inferiori complessivamente a 300,00 euro **versati a far tempo dal 29 febbraio 2024** lasciando, però, scoperto il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre dello stesso 2025. Inoltre, l'entrata in vigore del succitato D. Lgs. n. 33/2025, è stata prorogata al **1° gennaio 2027** dall'art. 4 del D. L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla Legge n. 49, del 28 febbraio 2026, con la conseguenza che l'esonero dalla ritenuta sui premi in argomento non tornava applicabile nemmeno per il 2026.

**Peraltro, il comma 9 dell'art. 45, è stato abrogato dall'art. 18, comma 4, lett. h), 2, del D. Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192.**

Infine, con l'art. 9 del D. L. n. 38 del 27 marzo 2026, è stato stabilito che le somme di cui all'art. 36, comma 6-*quater* del D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, versate dalla data di entrata in vigore del Decreto – **28 marzo 2026 – fino al 31 dicembre 2026**, sono esonerate dalla ritenuta se l'importo delle somme stesse non supera i 300,00 euro.

In conclusione, dall'esame delle riportate disposizioni sembra potersi concludere che la ritenuta alla fonte (20%) non è applicabile alle somme – non superiori complessivamente a 300,00 euro annui - versate a titolo di premi, ex art. 36, comma 6-quater, del D. Lgs. n. 36/2021, dal 29 febbraio 2024 al 31 dicembre 2024 e dal 28 marzo al 31 dicembre 2026, per poi essere resa strutturale dal 1° gennaio 2027.

Per quanto riguarda l'annualità 2025, si riporta sinteticamente il contenuto della Risposta dell'Agenzia delle Entrate ad istanza di interpello n. 265, del 17 ottobre 2025, peraltro fornita in data precedente l'abrogazione dell'art. 45, comma 9, del D. Lgs. n. 33 del 26 marzo 2025.

*Va applicata per il periodo d'imposta 2025, la previsione di cui all'art. 36, comma 6-quater, del D. Lgs. n. 36 /2021, assoggettando i premi a ritenuta a norma dell'art. 30, del DPR n. 600/1973, indipendentemente dall'entità del premio erogato (salvo successiva istanza di rimborso, da presentare nel 2026, per le ritenute sui premi erogati nel corso dell'esercizio sociale 2025 nei confronti del medesimo soggetto, laddove di importo complessivamente non superiore a 300,00 euro).*

Sull'argomento, per completezza di trattazione, si fa rinvio anche alla Circolare LND n. 17 del 3 ottobre 2025, con la quale è stato riportato il contenuto della Risposta n. 14 del 30 settembre 2025, fornita dall'Agenzia delle Entrate ad una istanza di consulenza giuridica richiesta dal CONI, che ha posto diversi quesiti in materia di disciplina dei premi nell'ambito dilettantistico e, in particolare, si fa rinvio ai chiarimenti dell'Agenzia stessa in merito al quesito n. 4.